

**DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO
AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DISAGIATE PER IL PAGAMENTO
DELLE SPESE CONNESSE ALLA FORNITURA DEL GAS**

(come modificato con Delibera dell'Esecutivo della Società della Salute n. ___ del_____)

Articolo 1

Oggetto del Disciplinare

Il presente Disciplinare ha come oggetto la concessione di un contributo economico per il pagamento delle spese connesse alla fornitura del gas, così come previsto dall'articolo 10 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 28 dicembre 2000, n. 237.

Articolo 2

Destinatari del contributo

Il contributo economico viene concesso ai nuclei familiari costituiti da uno o più soggetti titolari di pensione o assegno sociale e dai seguenti ulteriori componenti: i rispettivi coniugi o conviventi more uxorio e/o altri soggetti ultrasessantacinquenni.

Uno dei componenti il nucleo familiare, come sopra definito, deve essere intestatario di un contratto per la fornitura del gas.

Il possesso dei requisiti suddetti è verificato annualmente alla data del 31 dicembre dell'anno solare in cui si chiude l'anno termico di riferimento.

Articolo 3

Importo del contributo

L'importo del contributo economico viene stabilito annualmente con determinazione del dirigente competente.

Articolo 4

Costituzione del Fondo comunale

Le risorse impiegate per l'erogazione del contributo economico provengono da un apposito Fondo comunale costituito, a partire dall'anno termico 2003/2004, con le entrate derivanti dall'applicazione di una quota aggiuntiva alle tariffe di distribuzione del gas, al netto delle imposte, fissata nella misura dell'uno per cento (1%) con la deliberazione della Giunta Municipale del 31 marzo 2003, n. 229 e allocato in appositi capitoli di entrata e di spesa.

Qualora, con riferimento a uno specifico anno termico, le risorse del Fondo comunale risultino maggiori dell'ammontare complessivo dei contributi economici erogati, la quota eccedente confluisce nel Fondo costituito l'anno termico successivo.

Articolo 5

Modalità di erogazione del contributo

L'Amministrazione Comunale, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comunica ai soggetti beneficiari la concessione del contributo economico e provvede alla sua erogazione con modalità da stabilire con la determinazione dirigenziale di cui all'articolo 3.

La verifica dei requisiti viene effettuata acquisendo le informazioni necessarie dall'INPS, dall'anagrafe comunale e dall'esercente dell'attività di distribuzione del gas.

Articolo 6

Ulteriori adempimenti dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale trasmette annualmente all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il rendiconto delle somme ottenute attraverso l'applicazione dell'aliquota addizionale di cui all'articolo 4 e i criteri adottati per l'erogazione del contributo economico.

Analoga comunicazione viene trasmessa al Consiglio Comunale con l'indicazione del numero dei nuclei familiari beneficiari del contributo e dei relativi importi concessi.